



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (Provincia di Sassari)

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NURAGHE APPIU, DELLA NECROPOLI DI POTU CODINU E DEL MUSEO ETNOGRAFICO PER LA DURATA DI 20 MESI – ANNUALITA’ 2023 / 2024

ARTICOLO 1 - OGGETTO

il presente Capitolato è adottato in attuazione del Progetto di Gestione del Parco Archeologico di Nuraghe Appiu e del Museo Etnografico Comunale, approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi delle seguenti leggi:

- L.R. 11.05.2006, n. 4, art. 23, comma 7 (con la quale sono state conferite agli enti locali le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. n. 11 del 1988 nonché quelli di cui all’art. 38 della L.R. n. 4 del 2000);
- L.R. 20.9.2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. b (che autorizza l'amministrazione regionale a concedere agli enti locali contributi per l'affidamento in gestione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi);
- L.R. 12 dicembre 2022, n. 22 (“Norme per il sostegno e il rilancio dell’economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”);

Il presente atto intende regolare, ai fini della valorizzazione dei beni culturali, archeologici e naturalistico ambientali presenti nel territorio di Villanova Monteleone, il servizio di gestione:

- del sito archeologico di *Nuraghe Appiu*;
- del *Museo Etnografico*, sito presso Sa Domo Manna, in via Papa Giovanni XXIII, limitatamente al piano terra;
- della *Necropoli di Pottu Codinu*, catastalmente distinta nel Comune di Villanova Monteleone, al foglio 55, mappali 17 e 25, con il piccolo fabbricato in legno da utilizzare come biglietteria.

Il servizio offerto dovrà garantire le seguenti attività:

- custodia e conservazione dei siti e dei beni presenti, ai fini culturali e ambientali;
- manutenzione ordinaria e gestione del sito archeologico di Nuraghe Appiu. Essa comprende le elementari operazioni periodiche di diserbo e decespugliamento dell’intera area racchiusa dalle recinzioni esterne, la cura del verde e delle eventuali recinzioni interne;
- manutenzione ordinaria e gestione del Museo Etnografico;
- manutenzione ordinaria e gestione del sito archeologico di Pottu Codinu. Essa comprende le elementari operazioni periodiche di diserbo e decespugliamento dell’intera area racchiusa dalle recinzioni esterne, la cura del verde e delle eventuali recinzioni interne;
- apertura al pubblico con servizi di biglietteria e accompagnamento dei visitatori all’interno dei siti (i cui proventi per il **50%** dovranno essere corrisposti mensilmente al Comune di Villanova Monteleone);
- promozione turistica dei luoghi della cultura e del territorio di Villanova Monteleone.
- attività e servizi proposti dal concorrente nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;

- eventuali altri servizi da attuare in accordo con l'Amministrazione comunale e previa autorizzazione della stessa.

ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ARTICOLAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO

Il servizio di biglietteria sarà attuato sulla base delle tariffe vigenti approvate con la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 14.02.2023.

Per il servizio di biglietteria dovranno essere utilizzati biglietti con ricevute madre e figlia, con numerazione progressiva, preventivamente autorizzati e vidimati dal Comune di Villanova Monteleone. L'acquisto dei biglietti, la cui tipologia deve essere approvata e autorizzata dal Comune di Villanova Monteleone, è a carico della ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciare permessi di ingresso libero in occasione di particolari circostanze o durante manifestazione organizzate e o patrociniate da essa stessa.

La ditta candidata alla gestione dei servizi dovrà formulare nell'Offerta Tecnica le sue ipotesi di orario di apertura al pubblico del servizio.

L'orario di apertura del museo e delle aree archeologiche potrà essere articolato nella forma "primaverile - estiva" (aprile – settembre) con orario lungo, ed "autunno - invernale" (ottobre – marzo) con orario ridotto, in considerazione sia delle ore di luce naturale a disposizione che della diversa frequenza dei visitatori, fermo restando il monte ore complessivo contrattuale a disposizione.

L'orario delle visite alle aree archeologiche dovrà essere compreso tra le ore 9,00 e le ore 17,00 nella stagione autunno - invernale e tra le ore 9,00 e le ore 20,00 nella stagione primaverile - estiva, per un minimo di 6 ore giornaliere e per 24 ore settimanali.

Il calendario e gli orari di apertura al pubblico del sito saranno definiti prima dell'avvio del servizio su proposta dell'aggiudicatario e accettazione da parte della Stazione Appaltante, e potranno subire modifiche in relazione ai diversi periodi dell'anno ed alle necessità del servizio, previa autorizzazione del Comune di Villanova Monteleone.

I servizi di cui sopra dovranno essere garantiti con l'impiego di operatori qualificati, organizzati in turni di lavoro, di comprovata professionalità ed esperienza. Non saranno ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale. L'aggiudicatario si impegna a sostituire il personale per qualsiasi causa assente con altro personale idoneo e qualificato, previa comunicazione alla stazione appaltante e autorizzazione di quest'ultima.

ARTICOLO 3 – DURATA, EVENTUALE RINNOVO E PROROGA

Il servizio è conferito per le annualità 2023 – 2024, per un periodo di **20 mesi**, a partire dalla data di stipula del contratto di affidamento e di contestuale avvio del servizio, presumibilmente previsto il primo maggio 2023, e fino al 31.12.2024.

Per garantire la continuità del servizio stesso, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contraente una **proroga tecnica** del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In via residuale, ai sensi degli articoli n. 35, comma 4 e n. 63, comma 5 del del D.lgs. 50/2016, si stabilisce un'**opzione di rinnovo** nei confronti dell'appaltatore per ulteriori 4 mesi, attivabile qualora la Regione Autonoma della Sardegna non comunichi la concessione del finanziamento previsto ai sensi delle succitate LL.R.R. n. 4/2006, art. 23, comma 7 e n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. b) in tempi utili per l'attivazione delle necessarie procedure di scelta del contraente da parte dell'ente.

L'appaltatore, in tali casi, sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

All'atto della stipula del contratto, le specifiche figure professionali destinate alla realizzazione del servizio dovranno risultare formalmente in carico alla ditta affidataria, in qualità di:

- **socio della stessa ditta e/o dipendente** con contratto di lavoro anche a tempo determinato purché lo stesso abbia la durata almeno del presente appalto;
- **e/o altra forma di collaborazione**, purché consentita dalle norme vigenti, e purché il relativo contratto abbia la durata almeno del presente appalto.

Prima dell'avvio del servizio la ditta dovrà fornire agli Uffici del Comune di Villanova Monteleone l'elenco completo con le generalità degli operatori che verranno impiegati, fornendo per ciascuno il relativo curriculum vitae. Non saranno ammesse sostituzioni, se non per cause di forza maggiore e previa autorizzazione dell'ente. In tal caso la ditta dovrà garantire l'impiego di personale in possesso dei requisiti richiesti e dovrà darne comunicazione al Comune di Villanova Monteleone per iscritto e con un congruo anticipo. Il personale impiegato sarà obbligato a tenere un comportamento e un linguaggio corretto nell'espletamento del proprio servizio. Dovrà inoltre osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari e indossare un cartellino di riconoscimento con indicato il nome del Comune di Villanova Monteleone, il nome della ditta appaltatrice e le generalità personali. Il personale della ditta appaltatrice, inoltre, non dovrà assolutamente creare intralcio allo svolgimento dei compiti di controllo dei dipendenti del Comune di Villanova Monteleone incaricati, bensì dovrà operarsi e collaborare per risolvere nel più breve tempo possibile qualsiasi problema o evento imprevisto. La ditta appaltatrice, nonché il personale impiegato nel servizio, hanno l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e di rispetto delle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati, provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento dati. La ditta sarà inoltre obbligata ad osservare tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81. L'impresa appaltatrice dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi previsti dal contratto collettivo di settore. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale costituiscono un pubblico servizio. Il personale ed i collaboratori del gestore che saranno impiegati nelle prestazioni dell'appalto in oggetto, sono tenuti inoltre, pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villanova Monteleone, approvato con deliberazione n. 135 del 23.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale: www.comune.villanovamonteleone.ss.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto -sezione 2° livello "Atti generali".

ARTICOLO 5 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è finanziato con specifici fondi della Regione Autonoma della Sardegna a copertura del costo del personale e da fondi comunali per le spese generali di gestione. Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

ARTICOLO 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto per la **durata di 20 mesi** è pari a complessivi **€ 342.255,54** ogni onere incluso, di cui:

- **€ 334.358,87** ogni onere incluso, importo per spese di personale, non soggetto a ribasso;
- **€ 7.896,67** ogni onere incluso, importo per spese generali di gestione, soggetto a ribasso in sede di offerta di gara.

Il valore massimo stimato dell'appalto, **comprensivo delle eventuali opzioni** e per la **durata di 24 mesi** di cui all'art. 3 del presente Capitolato, è pari ad **€ 410.706,64** ogni onere incluso, di cui:

- **€ 401.230,64** (€ 200.615,32 ad annualità) ogni onere incluso, importo per spese di personale, non soggetto a ribasso;
- **€ 9.476,00**, ogni onere incluso, importo per spese generali di gestione, soggetto a ribasso in sede di offerta di gara.

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è posto pari a zero.

ARTICOLO 7 - SPESE GENERALI

Il Comune di Villanova Monteleone corrisponderà alla ditta aggiudicataria un importo totale secondo quanto riportato nel presente Capitolato Speciale, al netto del ribasso presentato in sede di offerta economica, a titolo di copertura delle spese generali di gestione, connesse all'esecuzione del progetto.

Tale importo, che è già incluso nell'importo di aggiudicazione, sarà riconosciuto dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva per voci di costo delle spese sostenute.

Eventuali investimenti e/o acquisti di beni a utilità ripetuta da parte del concessionario, effettuati con fondi di cui al presente articolo (ossia rendicontati come spese generali), dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Villanova Monteleone e rimarranno di proprietà del Comune stesso. In mancanza della predetta autorizzazione preventiva, il Comune di Villanova Monteleone potrà non ammettere le stesse come spese generali da rendicontare.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DEI SERVIZI

La verifica dei servizi è effettuata dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale e dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villanova Monteleone, cui compete l'eventuale accertamento circa la corretta manutenzione e conservazione degli immobili oggetto dell'appalto. Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dalle relazioni che l'operatore economico dovrà presentare mensilmente, a firma del rappresentante legale, e nelle quali dovrà essere descritto dettagliatamente il servizio svolto. Alla relazione dovranno, inoltre, essere allegati due prospetti riassuntivi di cui uno relativo agli orari prestati da ciascun operatore e uno relativo agli introiti del servizio di biglietteria. Tali relazioni dovranno essere vidimate, ai fini della corresponsione del compenso mensile, dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune di Villanova Monteleone che potrà disporre verifiche periodiche in merito al servizio svolto con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico comunale.

Eventuali reclami sul servizio svolto, sia da parte di Amministratori che di privati cittadini, verranno presi in considerazione e valutati solo se presentati in forma scritta e dettagliata.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno eseguiti a seguito dalla presentazione periodica della fattura e della contestuale dettagliata relazione sullo svolgimento del servizio, della presentazione della ricevuta del versamento del 50% degli incassi dei biglietti presso la Tesoreria Comunale e delle matrici dei biglietti venduti. In mancanza di tali adempimenti e dei requisiti previsti dalla legge in materia di regolarità contributiva, non si procederà alla liquidazione della fattura.

Per il pagamento periodico, almeno trimestrale, delle fatture relative alle spese generali si procederà come indicato all'art. 7.

ARTICOLO 10 - ONERI A CARICO DELLE PARTI

Sono a carico del Comune di Villanova Monteleone i soli costi derivanti dalle spese di assicurazione dei beni e dell'immobile e gli interventi di manutenzione straordinaria, mentre restano a carico dell'appaltatore le

spese per tutte le utenze di luce, acqua, telefono, gasolio, ecc. e per gli interventi di manutenzione ordinaria. I luoghi oggetto dell'appalto saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della pubblicazione del presente Capitolato Speciale, perfettamente noto al concorrente.

ARTICOLO 11 – PERSONALE

Per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato l'aggiudicatario dovrà garantire le seguenti figure professionali:

- n. 1 addetto alle manutenzioni, full-time (37 ore settimanali)
- n. 2 guide turistiche iscritte all'Albo Regionale, part-time (18,5 ore settimanali) di cui una dedicata in via esclusiva a *Nuraghe Appiu* e l'altra al sito di *Pottu Codinu* e al Museo Etnografico;
- n. 5 accompagnatori di cui n. 2 full-time (37 ore settimanali) e n. 3 part-time (18,5 ore settimanali)

in alternativa

- n. 4 accompagnatori di cui n. 3 full-time (37 ore settimanali) e n. 1 part-time (18,5 ore settimanali)

In sede di gara l'operatore economico potrà proporre un'articolazione differente dei singoli operatori (fatta eccezione per le guide), nel rispetto delle professionalità, dei livelli retributivi e del monte ore annuale complessivo in base ai quali è determinato l'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del Capitolato Speciale l'aggiudicatario dovrà avere tutto il personale previsto in sede d'offerta.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DI CONTINUITÀ DI PRESTAZIONI

L'aggiudicataria si impegna a garantire stabilità e continuità nelle prestazioni degli operatori addetti al servizio. Si precisa, altresì, che costituisce motivo di recesso unilaterale dal contratto la sostituzione nel corso della gestione del servizio del personale indicato in sede di gara come preposto al servizio, se non a condizione che la sostituzione avvenga con altro personale che sia in possesso di pari titoli rispetto a quelli posseduti dal personale indicato in sede di gara e, in ogni caso, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Villanova Monteleone si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, a norma dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Rappresentante legale dovrà all'atto della stipulazione del contratto eleggere ad ogni effetto il proprio domicilio presso il Comune di Villanova Monteleone o nominare un Responsabile referente per il Comune di Villanova Monteleone.

ARTICOLO 15 - INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone o cose, in seguito o conseguenza dell'esecuzione del servizio, a norma delle disposizioni di cui all'art. 2043 e seguenti del codice civile. Resta a suo completo carico ogni risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Villanova Monteleone. Sono fatti salvi gli interventi di agenzie assicuratrici e polizze siglate dal prestatore del servizio.

ARTICOLO 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

Attesa la responsabilità dell'appaltatore di qualsiasi danno provocato all'amministrazione o a terzi dal personale adibito ai servizi e di ogni danno ed inconveniente connesso con la gestione del servizio, questi dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT con un massimale di almeno 1.000.000,00 euro. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Responsabile del Servizio competente prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 17 - OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, l'aggiudicatario ed il proprio personale in servizio dovranno, a pena di contestazione degli addebiti, comunicare al Responsabile del Servizio Socio-Culturale fatti e/o circostanze potenzialmente impeditivi del normale svolgimento del servizio di cui venissero a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 18 - PENALITÀ

Qualsiasi inadempienza o violazione degli obblighi contrattuali, rilevata a seguito dei controlli o del quale l'Amministrazione comunale dovesse venire a conoscenza, anche a seguito di accertamento da parte del personale comunale, sarà contestata all'appaltatore, il quale dovrà presentare le proprie deduzioni scritte entro tre giorni dalla data di ricevimento della contestazione, sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio Socio-Culturale. Per ogni inadempimento o infrazione non giustificata rispetto alle prestazioni oggetto del servizio è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, a seconda della gravità e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. L'ammontare delle penali sarà decurtato dal corrispettivo dovuto. Si applicheranno le seguenti penali:

- mancata apertura del servizio, non autorizzata preventivamente in forma scritta dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune di Villanova Monteleone: € 400,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- reiterata mancata apertura del servizio non autorizzata preventivamente in forma scritta dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune di Villanova Monteleone per un periodo superiore a 2 giorni consecutivi: risoluzione del contratto;
- mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di malattia, infortunio, ferie: € 300,00 per ogni giorno di mancata sostituzione dell'operatore;
- reiterata mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di malattia, infortunio, ferie per un periodo superiore a 5 giorni: risoluzione del contratto;
- esecuzione della prestazione di servizio con personale avente qualifica non corrispondente a quella richiesta: € 500,00 per ogni giorno di prestazione con personale privo della qualifica richiesta. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata;
- ritardata apertura e/o anticipata chiusura del servizio giornaliero rispetto all'orario calendarizzato: € 50,00 per ogni ora di assenza del servizio. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- violazione del codice di comportamento adottato per i dipendenti del Comune di Villanova Monteleone, esteso anche ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro attività nelle strutture comunali: risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso di reiterate inadempienze e/o carenze nel servizio, il Responsabile del Servizio Socio - Culturale, previa diffida e contestazione d'addebito, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio della prestazione dovuta e tutto ciò che si rende necessario per adempiere, secondo la normale diligenza, agli obblighi di contratto. Le somme necessarie all'esecuzione d'ufficio saranno trattenute dal corrispettivo dovuto; qualora non sia

possibile, il Responsabile del Servizio provvederà ad incamerare la parte di cauzione, in proporzione necessaria, a coprire le spese.

ARTICOLO 20 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

- a. **Garanzia provvisoria.** L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al 2% dell'importo del servizio. La stessa dovrà, essere resa nelle modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di semplice richiesta della stazione appaltante, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

- b. **Garanzia definitiva.** L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere prestata prima o contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto, in denaro oppure mediante polizza bancaria o assicurativa.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.). Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 22 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sospensione si applica per quanto compatibile l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per la risoluzione si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016, la disciplina vigente prevista dal Codice Civile, dalle leggi di settore e del presente Capitolato Speciale. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto all'importo relativo al servizio regolarmente erogato, previa decurtazione delle eventuali penali comminate, fatte salve le azioni di rivalsa e/o di risarcimento in favore dell'Ente. Il provvedimento di risoluzione, debitamente motivato, dovrà essere notificato all'aggiudicatario del servizio.

ARTICOLO 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Al concessionario non è consentito di sub concedere o di cedere a terzi la gestione dei servizi proposti in sede di gara, che dovranno essere effettuati esclusivamente con personale della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Poiché dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non emergono interferenze tra il personale dell'Amministrazione e quello dell'aggiudicatario del servizio, l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è posto pari a zero.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è l'unico responsabile dei danni cagionati al Comune di Villanova Monteleone (quale proprietario dei luoghi della cultura) e/o a terzi in ragione dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio.

A tal fine il concessionario dovrà adempiere a quanto previsto nell'art. 15 del presente Capitolato.

ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto d'appalto entro il termine indicato nella convocazione.

L'aggiudicatario deve eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nel luogo, nei termini e con le modalità indicate nel contratto.

ARTICOLO 27 - CONSEGNA BENI MOBILI E IMMOBILI

All'atto della stipula del contratto sarà redatto apposito verbale di inventario, a cura dell'Ufficio Responsabile della gestione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di Villanova Monteleone e controfirmato dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria, sullo stato dei beni mobili ed immobili che vengono affidati alla stessa, per lo svolgimento del servizio. Il medesimo ufficio comunale di cui al primo periodo del presente articolo, entro trenta giorni dalla scadenza del servizio affidato, dovrà redigere apposito verbale di inventario sullo stato dei medesimi beni che vengono riconsegnati dalla ditta affidataria al Comune di Villanova Monteleone.

ARTICOLO 28 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è autorizzata dal Responsabile del Procedimento o dai responsabili dell'esecuzione. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, e, ove il Responsabile del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente.

Il Committente può richiedere variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, in tutti i casi previsti dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 in merito al possibile aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

L'aggiudicatario si impegna al pieno e incondizionato rispetto ed osservanza di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora venga meno la necessità di espletare il servizio stesso.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dai soggetti che presenteranno l'offerta saranno trattati dal Comune di Villanova Monteleone nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente servizio. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Villanova Monteleone, con sede in via Nazionale n. 104 – 07019 Villanova Monteleone (SS). Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge che regolano la materia.

ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia legale che dovesse eventualmente insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario del servizio, il foro competente è quello di Sassari.

ARTICOLO 32 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del presente contratto in merito ai servizi interessati.